



DIRITTO E ROVESCIO

7

La nuova "class action"
entra in azione

8

Frontiere del Diritto:
la violenza di genere

12

Nasrin Sotoudeh libera:
raccolta firme anche a
Bergamo

16

Il cammino irto
e tortuoso della notifica
a mezzo pec



Il Sindaco:
«La Maddalena al Tribunale»

- 3** | **Il punto della situazione**
Giovanni Bertino
- 4** | **Aggiornamenti dal Consiglio Nazionale Forense**
Ermanno Baldassarre
- 4** | **Un milione e mezzo di liberi professionisti in Confprofessioni**
Annalisa Bocci
- 5** | **L'avvocatura italiana e l'Associazione Nazionale Forense**
Franco Uggetti
- 6** | **Niente dibattito al Congresso, ma mozioni di alto livello**
Giovanni Bertino
- 7** | **La nuova "class action" entra in azione**
Neugel Percassi
- 8** | **Frontiere del Diritto, il diritto e il genere della violenza**
a cura di Daniela D'Adamo
articolo di Barbara Pezzini
- 10** | **Ricordando il Procuratore Walter Mapelli**
Giovanni Bertino
- 11** | **La mia avventura come Delegato Nazionale di Cassa Forense**
Giulio Fustinoni
- 11** | **Continua l'attività dello sportello previdenziale**
Eva Carminati
- 12** | **La responsabilità sociale e politica dell'avvocatura nella tutela dei diritti**
Paolo Monari
- 13** | **Sulla mia pelle**
Giorgio Nespoli
- 14** | **Striscia la notizia... del foro**
Il RicciO
- 14** | **Calma apparente**
Neugel Percassi
- 15** | **Quote azzurre**
Giada Gasparini
- 16** | **Il cammino irto e tortuoso della notifica a mezzo pec**
Giorgio Nespoli
- 17** | **Suite Bergamasque, Opus 65**
Claude Debussy
- 18** | **Super Partes Amministrativo**
Giorgio Nespoli e Sezione Giovani Apf
- 19** | **Super Partes Lavoro**
Daniele Zucchinalli e Sezione Giovani Apf

In copertina: La Maddalena accanto al Tribunale a Bergamo.

DIRITTO E ROVESCIO

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense.
Registrato al Tribunale di Bergamo il 15/10/1983 al n. 30 R.S.
Sede e Redazione presso Associazione Provinciale Forense Tribunale di Bergamo, via Borfuro, 11 - tel. e fax 035.243497

Direttore responsabile:

Andrea Filisetti

Direttore editoriale:

Pier Enzo Baruffi

Segretaria di redazione:

Valentina Dolci

Comitato di Redazione:

Carlo Dolci, Giada Gasparini, Paolo Monari, Giorgio Nespoli, Neugel Percassi

A.P.F.

Consiglio Direttivo

Avv. GIOVANNI BERTINO - Presidente
Avv. NEUGEL PERCASSI - Vice Presidente
Avv. ERNESTO NICOLA TUCCI - Tesoriere
Avv. VALENTINA DOLCI - Segretario
Avv. ENNIO BUCCI
Avv. BARBARA CARSANA
Avv. PATRIZIA D'ARCANGELO
Avv. GIADA GASPARINI
Avv. ROBERTO MAZZARIOL
Avv. DANIELE ZUCCHINALI

Collegio dei Revisori dei Conti

Avv. PIER ENZO BARUFFI - Presidente
Avv. FRANCESCA PIERANTONI
Avv. ERNESTO TUCCI

Collegio dei Probiviri

Avv. CARLO DOLCI - Presidente
Avv. CHIARA IENGO
Avv. PAOLO MONARI

Consiglieri Nazionali A.N.F.

Avv. PIER ENZO BARUFFI
Avv. GIOVANNI BERTINO
Avv. ANNALISA BOCCI
Avv. ENNIO BUCCI
Avv. BARBARA CARSANA
Prof. Avv. DANIELA D'ADAMO
Avv. PATRIZIA D'ARCANGELO
Avv. VALENTINA DOLCI
Avv. GIULIO FUSTINONI
Avv. CHIARA IENGO
Avv. SIMONA MAZZOCCHI
Avv. PAOLO MONARI
Avv. NEUGEL PERCASSI
Avv. FRANCESCA PIERANTONI
Avv. EMILIO TANFULLA
Avv. ERNESTO TUCCI
Avv. ERNESTO NICOLA TUCCI
Avv. FRANCO UGGETTI

Delegato Cassa Forense

Avv. GIULIO FUSTINONI

Sezione Giovani APF

Avv. GIADA GASPARINI - Portavoce
Avv. ROBERTA AMORUSO
Dott. GIUSEPPE ARENA
Avv. EVA CARMINATI
Dott.ssa GIULIA CECI
Avv. GLORIA INVERNICI
Avv. SERENA INVERNIZZI
Avv. FRANCESCO MICHELI
Avv. MARGHERITA GEMMA TUCCI

Questo numero è stampato in **700** copie ed è inviato tramite posta agli iscritti di Apf, D&R e inviato ai destinatari nel rispetto dell'art. 9, comma 2, lett. e) del GDPR. Per non riceverlo, per informazioni sui propri dati o per essere cancellati dall'elenco rivolgersi a: apf@apieffe.it.

Foto a cura dell'Avv. **Patrizia D'Arcangelo, Sezione Giovani, Valentina Dolci, Neugel Percassi** e **Andrea Filisetti**.

Progetto Grafico: **linoolmostudio.it**

Stampa: **Ingraphic** di Casazza (BG)

Pubblicità: **apf@apieffe.it**



Giovanni Bertino

Il punto della situazione

L'Apf affronta sempre nuove sfide: l'inaugurazione della nuova sede, la battaglia per i diritti umani e il confronto con i candidati Sindaco sui problemi della giustizia a Bergamo.

Anche nel secondo trimestre dell'anno la nostra associazione ha intrapreso una nuova avventura. Il 2 aprile 2019 abbiamo inaugurato la nuova sede di Apf in via Borfuro 12/a, denominata Apieffe.Lab, che offre agli avvocati, associati e non, spazi-ufficio da 6 a 25 posti e una sala per lo svolgimento delle aste telematiche. Il tutto ovviamente con wi-fi gratuito, maxischermo nella sala aste, fotocopiatrice e stampante multifunzione e, per chi lo desiderasse, anche un servizio segreteria, per le sole ore del mattino. Per gli associati Apieffe, come di consuetudine, sono previste forti agevolazioni. Il servizio è tuttavia molto conveniente anche per i non associati.

In questi mesi ci siamo occupati altresì della tutela dei diritti umani e abbiamo aderito convintamente alla battaglia intrapresa da Anf per la liberazione della nostra collega iraniana Nasrin Sotoudeh, che è stata imprigionata in Iran per aver difeso il diritto delle donne a non portare il velo e condannata a 148 frustate e 33 anni di carcere. Per sensibilizzare i nostri colleghi e l'opinione pubblica nel mese di aprile abbiamo raccolto oltre 500 firme, consegnate ad Anf perché le faccia pervenire all'ambasciata iraniana e inoltre abbiamo distribuito ai colleghi dei nastri rossi da apporre sulle loro toghe e abbiamo appeso al balcone della nostra nuova sede uno striscione con la scritta 'free Nasrin'.

Il nostro pensiero va anche all'avvocato iraniano Amir Salar Davoodi, che lo scorso 1° giugno è stato condannato a 30 anni di carcere e a 111

frustate per essersi battuto contro la violazione dei diritti umani in Iran.

Abbiamo continuato la nostra battaglia per ottenere il miglioramento dello stato della giustizia bergamasca. A tal fine, durante la campagna elettorale per le amministrative di Bergamo è stato organizzato con successo un confronto fra i candidati Sindaco di Bergamo sui problemi della giustizia bergamasca. Abbiamo sottolineato le inefficienze dei nostri uffici giudiziari, che derivano innanzitutto dalla carenza di personale amministrativo e di giudici, soprattutto presso l'ufficio del Giudice di Pace, dove vi sono solo quattro giudici su una pianta organica di 19. Le nostre lamentele si basano su dati specifici e concreti. Nonostante il Tribunale di Bergamo sia il decimo in Italia per bacino di utenza e tredicesimo per affari sopravvenuti, è sicuramente svantaggiato rispetto ad altri uffici. A mero titolo di esempio, il nostro Tribunale è al 102° posto su 140 per rapporto tra numero di giudicanti e procedimenti iscritti, al 114° posto per rapporto fra magistrati e bacino di utenza e al 17° posto (quindi fra i peggiori) per rapporto fra numero di abitanti e procedimenti sopravvenuti. Mentre la Procura di Bergamo è al 124° posto per rapporto fra numero di pubblici ministeri e procedimenti iscritti.

Abbiamo, inoltre, evidenziato che, anche qualora dovessero giungere le risorse sperate, non sapremmo dove alloggiarle, posto che non vi sono spazi sufficienti per accoglierle. Infatti l'edificio del Giudice di Pace è totalmente inadeguato per numero di aule e di uffici. Invece l'edificio della Maddalena, adiacente al Tribunale, e sua naturale espansione, deve essere interamente ristrutturato con ingenti spese (oltre 4 milioni di euro) e, per di più, con un

protocollo del 2017 è stato promesso all'Uepe (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), nonostante le note esigenze di espansione del Tribunale.

A fronte dei problemi illustrati abbiamo ricevuto risposte positive da parte dei candidati sindaco. Infatti tutti hanno rassicurato che, per quanto di loro competenza, si impegneranno tramite contatti con i nostri parlamentari e il governo per far sì che a Bergamo arrivino più giudici e cancellieri. Dall'altro canto il Sindaco Gori, così come tutti gli altri candidati, preso atto delle necessità del Tribunale, ha assicurato che il protocollo siglato con l'Uepe non verrà portato a compimento e l'edificio della Maddalena sarà destinato all'ampliamento del Tribunale. Certo bisognerà impegnarsi a fondo per reperire le risorse necessarie alla sua ristrutturazione. Vigileremo affinché Giorgio Gori, nel frattempo rieletto Sindaco il 26 maggio, porti a compimento l'impegno preso con l'Associazione Provinciale Forense, certi che il suo compito sarà facilitato anche dal consenso generale di tutte le forze politiche sulla necessità di assegnare l'edificio della Maddalena al Tribunale. Si tratta, quindi, di un grande risultato ottenuto dalla nostra associazione a vantaggio della giustizia bergamasca per risolvere i problemi della carenza di personale amministrativo e dell'edilizia giudiziaria.

Vi chiediamo di darci sempre più numerosi la vostra fiducia e di sostenere Apf e le sue battaglie a vantaggio dell'avvocatura bergamasca.



L'incontro con i
candidati Sindaco
**GUARDA
IL VIDEO**

**Ermanno Baldassarre**

Componente del CNF

Aggiornamenti dal Consiglio Nazionale Forense

Tra i rinnovi delle istituzioni forensi vi è stato quello del Consiglio Nazionale Forense che, nella sua nuova composizione, si è insediato per il quadriennio 2019-2022. Come è noto il CNF ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura ed assolve a numerosi compiti che la legge professionale del 2012 gli ha attribuito. In particolare ha specifica competenza giurisdizionale, pronunciando sui reclami ovvero sui provvedimenti disciplinari, nonché in materia di albi, elenchi, registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; è altresì competente sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'Ordine, attività, quest'ultima, di particolare rilievo in conseguenza della nota sentenza della Cassazione SU - ed ai successivi interventi legislativi -, che ha interpretato retroattivamente la norma che prevede per i consiglieri il divieto di essere eletti per più di due mandati, al vaglio della Corte Costituzionale proprio su ordinanze di rimessione del CNF. La consiliatura ha avuto un ampio rinnovamento ed il numero dei consiglieri è salito da 33 a 34

avendo il distretto di Torino superato i 10.000 iscritti e sono state costituite le commissioni di lavoro, nell'ambito delle quali è prevista la partecipazione di componenti esterni. L'attenzione del CNF è concentrata, oltre alle ordinarie, per quanto impegnative, funzioni amministrative e giurisdizionali, su temi di particolare rilevanza per l'Avvocatura, quali l'inserimento della figura dell'avvocato in Costituzione, l'intervento sul patrocinio a spese dello Stato, l'affermazione dell'equo compenso, la continua interlocuzione sulle riforme della giustizia, la specializzazione forense. Significativo rilievo hanno le fondazioni che fanno capo al CNF, la FIIF (Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense) la Scuola Superiore dell'Avvocatura e la FAI (Fondazione dell'Avvocatura Italiana) che si occupa anche della pubblicazione de "Il Dubbio" attraverso la Società editrice Edizioni Diritto e Ragione e che, a breve, sarà distribuito in forma cartacea oltre che a Roma anche a Milano. Non mancheranno occasioni per tornare a parlare del CNF.

**Annalisa Bocci**Delegata Consiglio Regionale
Confprofessioni

Un milione e mezzo di liberi professionisti (avvocati compresi) in Confprofessioni

Dopo "l'avventura" quale delegata nell'assemblea dell'O.U.A ne ho iniziato una come delegata nel Consiglio Regionale di Confprofessioni, cui mi affiancherà presto Ernesto Nicola Tucci in rappresentanza della quota riservata agli avvocati ivi rappresentati da Anf, il cui presidente regionale è il dott. Enrico Vannicola consulente del lavoro. Confprofessioni, a livello nazionale, è stata fondata nel 1966 ed è la principale organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia. Confprofessioni è presente su tutto il territorio nazionale. Il suo scopo è quello di rappresentare e tutelare gli interessi generali della categoria nel rapporto con le controparti negoziali e con le istituzioni politiche, comunitarie, nazionali e territoriali a tutti i livelli. Nel 2001 Confprofessioni è stata riconosciuta parte sociale. La sua azione mira anche alla qualificazione e alla promozione delle attività intellettuali nel contesto economico e sociale. Firmataria del CCNL dei dipendenti degli Studi Professionali, è stata chiamata a far parte del CNEL nel 2010. Oggi Confprofessioni raggruppa un sistema produttivo composto da oltre 1 milione e mezzo di liberi

professionisti, che rappresentano il terzo polo economico-sociale del Paese e riunisce 20 sigle associative raggruppate per settore: Economia e Lavoro, Diritto e Giustizia, Ambiente e Territorio, Sanità e Salute, V Area. Attraverso la Fondazione, creata nel 2006, Confprofessioni promuove e coordina attività di ricerca e di formazione interna, fornisce supporto alle Associazioni, ai professionisti e all'intero comparto. L'Associazione fornisce opportunità per rafforzare il settore degli studi professionali e delle aziende ad essi collegati, dando garanzie e strumenti per il suo sviluppo. Confprofessioni è anche molto attiva nell'ambito della progettazione europea per l'utilizzo dei fondi europei, specialmente quelli diretti (avendo anche una propria sede a Bruxelles, presso la Camera di Commercio Belgo-Italiana). Il nostro auspicio, come delegati di Anf, è che questo quadriennio possa portare nuove opportunità di lavoro e di crescita professionale a tutta l'avvocatura bergamasca attraverso lo sviluppo della rete relazionale e professionale che Confprofessioni, per sua natura, stimola e ricerca attivamente attraverso le sue molteplici attività.



Franco Uggetti

Vicepresidente di Anf

L'avvocatura italiana e l'Associazione Nazionale Forense

I Direttore mi scrive: "Visto che sei diventato Vice Presidente, mi racconti come vanno le cose con Anf? Mezza paginetta in tutto, mi raccomando!". Fosse facile... Anf è infatti tante cose insieme, è una realtà assai varia e complessa (un po' perché l'Italia è un Paese davvero molto lungo, un po' perché noi siamo avvocati e si sa che la tendenza a semplificare non è esattamente la nostra più evidente virtù). Anf, in realtà, è un arcipelago, una associazione composta a sua volta da molte Associazioni territoriali, tutte diverse tra loro per collocazione geografica, per storia, per condizioni locali, per dimensioni, per le personalità che ne hanno formato e formano corpo e pensiero. Il compito dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale è quello di garantire l'unità, il rispetto dello Statuto e della democrazia interna alla nostra Associazione e di fare in modo che tutta questa pluralità e varietà di storie e di persone continui, come è stato sino ad ora, ad essere la ricchezza e la bellezza della nostra Associazione e dare una mano per fare in modo che complessità e pluralità siano forza centripeta e non centrifuga, in modo da arrivare, tramite il confronto in Consiglio Nazionale, ad intese, se possibili, alte e a punti di vista comuni e condivisi.

Personalmente sto vivendo questa esperienza con grande entusiasmo, anche perché guidato ed accompagnato dalla saggezza dei due miei straordinari compagni di strada ed amici, il Presidente Giovanni Delucca e la Vice Presidente Federica Mariottino, e, soprattutto, con grande riconoscenza per il Consiglio che mi ha votato e per la mia Apf ed in sincera sinergia con il Segretario Generale Gigi Pansini ed il direttivo. Anf è infatti (e sarà) la nostra casa; si potrà discutere fin che si vuole, quando è il caso ci confronteremo con schiettezza e fermezza, magari ci si arrabbierà anche un po', ma il legame che vincola Apf ad Anf (per un'infinità di motivi come e più di ogni altra ATA) è - semplicemente - non discutibile e certamente irrevocabile. Il collante che ci unisce, infatti, ben oltre ogni differenza geografica e diversità di opinioni, è, detto senza retorica, un comune sentimento di amicizia e di stima e la condivisa passione per gli stessi temi e per il nostro lavoro.

Come ha ben detto Giovanni Delucca nel corso dell'ultimo Consiglio Nazionale, Anf è in primo luogo e soprattutto una associazione di brave persone. E lo è davvero.

**VERIFICA SITUAZIONE
IMMOBILIARE - Visure Ipotecarie**

**CERTIFICAZIONI NOTARILI
per Esecuzioni Immobiliari**

**DEPOSITO DEL TITOLO
c/o Ex Conservatorie RR.II.**



CredInfo - Consit Mangili Sibella S.r.l.
Via G. Galilei 1/A - 24050, Spirano (BG)
Tel. 035 877205 - fax 035 87631
info@credinfo.it

www.credinfo.it



Niente dibattito al Congresso, ma mozioni di alto livello

Giovanni Bertino

Nei giorni 5 e 6 aprile 2019 a Roma si è svolta una sessione ulteriore del Congresso Ordinario iniziato a Catania ad ottobre 2018. La partecipazione dei delegati non è stata massiccia, avendo presenziato circa 450 delegati sui più dei 600 eletti. La prima giornata del Congresso non ha consentito l'instaurazione di un dibattito, essendo stata esclusa la possibilità di intervenire sia per gli Ordini, sia per le Associazioni che per i delegati. Infatti dopo l'intervento del Presidente del CNF Andrea Mascherin, del Coordinatore di OCF Giovanni Malinconico, del Presidente di Cassa Forense Nunzio Luciano e del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, si sono svolte ben sei tavole rotonde sui temi congressuali, che hanno di fatto impedito qualsiasi tipo di dibattito.

Per fortuna le mozioni approvate, soprattutto per quanto riguarda la materia penale, sono di alto livello. Segnaliamo l'approvazione della mozione n. 26, presentata da Anf, con la quale si sottolinea la necessità di implementare quanto prima il processo penale telematico e si chiede di intervenire sulla fase delle indagini preliminari, momento in cui matura la maggioranza delle prescrizioni. In particolare bisognerebbe introdurre termini di natura perentoria per l'esercizio dell'azione penale da parte del PM. Nella mozione si auspica inoltre che in tema di notificazioni non vengano trasferiti obblighi e competenze, propri della P.G. e degli ufficiali giudiziari, in capo al difensore di fiducia e soprattutto d'ufficio. Anf chiede, infine, che venga ripristinata la normativa previgente

alla riforma Orlando in tema di impugnazioni.

Da ultimo sono state approvate anche tre mozioni presentate dall'ULOF (Unione Lombarda degli Ordini Forensi) e aventi come primo firmatario l'Avv. Vinicio Nardo, che chiedono la reintroduzione della prescrizione (mozione n. 28), di contrastare sia le tendenze volte a limitare l'appello, tramite l'abolizione del divieto di reformatio in pejus (mozione n. 29) sia le modifiche normative volte a vanificare il diritto della persona sottoposta ad indagini di essere direttamente informata (mozione n. 27). Si vuole contrastare, infatti, il tentativo di introdurre il principio che solo la prima notifica deve essere effettuata alla parte direttamente, mentre le successive possono essere effettuate al difensore, anche se lo stesso è d'ufficio.

TENUTA CASA VIRGINIA
VIA CASCINA VIOLO 1
VILLA D'ALMÈ

RSVP / APIEFFE
VIA BORFURO, 11/B BERGAMO
T. 035243497 - APF@APIEFFE.IT

ISCRIZIONI SU
WWW.APIEFFE.IT

**XXV
FESTA D'ESTATE
4 LUGLIO 2019
ORE 19.30**

APF
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE

Logo of the Italian Forensic Association (APIEFFE)
Logo of the Italian Forensic Association (APIEFFE)

Lario Bergauto



Neugel Percassi

La nuova “class action” entra in azione

L'istituto della class action italiana è rimasto, sino ad oggi, pressoché inutilizzato a causa dei numerosi vincoli che ne hanno condizionato l'effettiva esistenza. Recentemente, con una larghissima maggioranza, il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il disegno di legge che vedrà, a partire dal 19/04/2020, l'inserimento, nel Codice di procedura civile, del nuovo titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi”, composto da 15 nuovi articoli (dall' articolo 840-bis all' articolo 840-sexiesdecies), dando vita alla nuova class action italiana. Molte le novità. Per prima cosa il passaggio dell'istituto dal Codice del consumo al Codice di procedura civile, a significare il notevole ampliamento della platea dei soggetti destinatari, non più solo consumatori come previsto dalla vecchia normativa. Con la nuova legge, infatti, chiunque fra privati, consumatori, professionisti o imprese avrà la possibilità di ricorrere allo strumento della class action e ricevere la conseguente tutela giudiziaria, sempre che si sia portatori di un diritto individuale omogeneo.

A ciò si aggiunge l'estensione della normativa alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale (oggi prevista solo per i casi di slealtà commerciale e di comportamenti anticoncorrenziali). Facile, quindi, prevedere un effetto moltiplicatore sulle ragioni poste alla base delle azioni di classe, sino ad oggi quasi esclusivamente incentrate sulle ipotesi di responsabilità contrattuale, con notevoli conseguenze in tema di onere della prova. Su tale previsione, in partico-

lare, si fondano le principali preoccupazioni del mondo delle imprese, le quali temono un sensibile aumento del contenzioso e quindi nuove voci di costo sui propri bilanci. Ciò è ancor più vero se si considera

“
La nuova formulazione pare essere in grado di dare maggior vigore alla class action nostrana, pur permanendo alcune difficoltà. Sarà solo il tempo a dare un riscontro
”

che la nuova normativa prevede un adeguamento del tutto originale del sistema dell'opt-in americano. I portatori del diritto omogeneo individuale, infatti, potranno aderire e giovare della tutela anche successivamente alla sentenza che ha definito il giudizio.

In questo senso sarà certamente necessario introdurre dei correttivi in modo che tale previsione non sovverta i principi base del diritto processuale italiano. Varia, inoltre, la competenza, che passa dal Tribunale ordinario al Tribunale delle Imprese, unitamente al tipo di procedimento, non più ordinario mediante atto di citazione bensì con un ricor-

so ed il celere procedimento del rito sommario di cognizione.

Entro 30 giorni il Tribunale emetterà un'ordinanza con la quale dichiarerà ammissibile o meno il ricorso. Nel primo caso fisserà un termine da 60 a 150 giorni per consentire agli interessati di aderire (fermo restando il meccanismo dell'adesione successiva); nel secondo caso, invece, dichiarerà l'inammissibilità per: 1) manifesta infondatezza, 2) conflitto di interessi, 3) disomogeneità dei diritti, 4) inidoneità dell'attore a curare adeguatamente l'interesse della classe. Al contrario di quanto esposto sino ad ora, dunque, nulla cambia relativamente al c.d. “giudizio di ammissibilità”, vero ostacolo all'affermazione dell'istituto qui esposto. Il requisito dell' “omogeneità dei diritti”, infatti, in questi anni si è rivelato essere l'elemento più arduo da provare in quanto, nella maggioranza dei casi, i Tribunali non hanno rinvenuto una “standardizzazione del diritto e quindi del danno materiale lamentato”, con conseguente emissione prevalente di ordinanze di non ammissibilità. È da verificare se la nuova formula riuscirà ad avere effetti positivi in questo senso. Una strada in discesa, quindi? Non proprio, ma è certo che gli ostacoli rimossi sono tutt'altro che irrilevanti. La nuova formulazione pare essere in grado di dare maggior vigore alla class action nostrana, pur permanendo alcune difficoltà. Sarà solo il tempo a dare un riscontro. Ciò che è certo, in ogni caso, è che i tempi paiono essere finalmente maturi affinché l'Italia abbia una class action funzionante.



Daniela D'Adamo

Prof.ssa aggregata di Diritto Processuale Civile Avanzato dell'Università degli Studi di Bergamo

Il diritto e il genere della violenza: dal codice Rocco alla convenzione di Istanbul (e fino a noi)

La violenza di genere, oggetto del contributo della professoressa Pezzini rappresenta, per il nostro Dipartimento, uno dei temi caratterizzanti del percorso degli studi della laurea magistrale. La ricerca e la didattica dei profili giuridici connessi a tali tematiche sono uno dei fiori all'occhiello della nostra offerta formativa. Ciò è comprovato anche dal riconoscimento ottenuto dalla Regione Lombardia, che, nell'ambito di un bando specificamente rivolto alle università (nel quadro delle politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità), nel 2018, ha selezionato il progetto

presentato dal Dipartimento volto a realizzare percorsi formativi sperimentali per studenti e studentesse sul tema del contrasto alla violenza maschile contro le donne. Ha così preso avvio il corso dal titolo "Violenza di genere: profili giuridici e psico-sociali", che offre una proposta formativa interdisciplinare tra l'ambito giuridico (diritto costituzionale, diritto penale e processuale penale, internazionale e dell'Unione europea, filosofia e sociologia del diritto), quello delle scienze umane (lingua e letteratura, filosofia, pedagogia, psicologia), e quello socio-economico (sociologia, economia). Al sapere

teorico si coniuga la discussione a partire dalle esperienze pratiche, dalle *best practises* che, sul piano nazionale e sovranazionale, sono state realizzate in chiave di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. In questa seconda prospettiva, non può non essere menzionato, nel nostro territorio, lo sportello anti-violenza sostenuto e diretto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, in *partnership* con il Comune di Bergamo che vede come promotrici tutte le associazioni dell'avvocatura bergamasca tra cui, oltre APF, AIAF Lombardia, AIGA, AMI, Camera civile, Camera penale.



Barbara Pezzini

Prorettrice delegata (Politiche di Equità e Diversità) / Ordinaria di Diritto Costituzionale

Per parlare del rapporto tra diritto e violenza di genere possiamo utilmente cominciare a fissare le coordinate temporali che muovendo dal Codice Rocco (1930) giungono sino a noi passando per la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2011).

Il primo è l'espressione coerente della chiusura autarchica di un ordinamento che con il Codice Rocco costruiva

la propria identità autoritaria anche collocando i reati di violenza sessuale nel titolo dei reati contro la morale e il buon costume, celando la soggettività, i corpi e le anime delle persone contro cui i reati erano commessi, e naturalmente anche il loro genere; la seconda è frutto di una comunità internazionale che alle vittime attribuisce un genere e che assume il problema della violenza contro le donne come un problema strutturale "perché la violenza contro le donne [è] basata sul genere... [ed] è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini", "perché la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione".

Il clima ed il contesto del punto di partenza sono restituiti, a chi non li ha vissuti e a chi li ha scordati, dal film-documentario *Processo per stupro del 1979*, diretto da Loredana Rotondo per la Rai, che riprende un processo svoltosi nel tribunale di Latina: racconto esemplare di

una costruzione, anche normativa, in cui il processo trasforma la vittima di violenza in imputata, spostando su di lei il disonore, la vergogna e la colpa (lo dice chiaramente l'avvocata Tina Lagostena Bassi, rivendicando a sua volta nell'arringa finale di non voler essere difensore della parte lesa, ma accusatrice degli imputati, ribaltando consapevolmente i ruoli che sono stati giocati nel processo). Un meccanismo processuale perverso, che non ha niente a che vedere con l'esercizio del sacrosanto diritto di difesa di tutti gli imputati; intriso degli stereotipi di una società patriarcale violenta, il film-documentario mostra come la violenza compiuta dagli aggressori maschi sul corpo della vittima si saldi coerentemente, in una visione del mondo violentemente maschilista, alla violenza dei loro avvocati maschi sulla sua reputazione, sul suo spirito, sulla sua dignità di donna.

Una visione assai istruttiva per ricordare da dove siamo partiti per giungere alla riforma dei reati di violenza sessuale (1996) e via via a tutti gli altri interventi legislativi rivolti a contrastare la violenza contro le donne, in particolare dopo il recepimento della convenzione di Istanbul nel 2013. Misurare la distanza percorsa aiuta ad acquisire una piena comprensione del punto in cui ci troviamo oggi, sul piano delle strategie normative e giudiziarie, suggerendo come declinare gli strumenti più adeguati a costruire risposte efficaci alla discriminazione e alla violenza sulle donne. La scansione temporale restituisce profondità storica, fa comprendere come l'ordinamento giuridico giunga ad assumere la prospettiva di genere della violenza, a riconoscere che la violenza subita dalle donne in forme molteplici e diverse - la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti d'onore, le mutilazioni genitali femminili (così elenca il Preambolo della Convenzione di Istanbul), ma anche lo stalking, anche la violenza per immagini e le minacce in rete - esprime qualcosa in più, che trascende la rilevanza dell'atto specifi-

co e della sua dimensione criminale particolare, legata al fatto materiale ed alle sue connotazioni. Questa eccedenza è il carattere di genere, il cui riconoscimento diventa essenziale per costruire una strategia efficace a sradicare la violenza. Quando affermiamo che la violenza ha un genere non si tratta solo di statistica (che pure ha la sua importanza), si tratta di ricostruire un doppio movimento che si è compiuto dal 1930 ad oggi. Il doppio movimento consiste nella delegittimazione della violenza contro le donne accompagnata dalla elaborazione di una nuova interpretazione della realtà: fatti o modalità di relazioni considerati normali ed immutabili vengono ri-concettualizzati come prodotti di una relazione di potere. E solo un'analisi attenta del più ampio contesto in cui si è andata modificando la condizione di subordinazione delle donne - come viene opportunamente documentata dagli studi in materia di famiglia, lavoro, rappresentanza, riproduzione - permette di comprendere come comportamenti una volta invisibili, che la società celava nel chiuso delle relazioni domestiche e della vergogna della vittima, acquistino visibilità, infrangendo la barriera tra sfera privata e sfera pubblica. Ciò che viene progressivamente meno è l'indulgenza sociale nel trattare i casi di violenza: perché la società è indulgente con se stessa e con la propria struttura di genere anche quando relega i fatti di violenza a comportamenti arretrati, espressione di culture primitive e non moderne, ovvero a patologie individuali (il mostro, il caso psichiatrico), o persino al "troppo amore". L'unico modo per non essere indulgenti è riconoscere che la violenza degli uomini sulle donne ha una funzione di rinforzo e di riproduzione della disuguaglianza di sesso, ciò che rende il fatto singolo di violenza una violenza strutturale contro il genere femminile.

È quanto si esprime con la parola femminicidio che - usata coerentemente alla sue origini - chiama a riflettere sul nesso tra il fatto singolo di violenza (le sue forme, le sue

motivazioni) ed il contesto generale della costruzione dei rapporti di genere nella società (cosa uomini e donne possono realmente fare, quali ruoli, aspettative, possibilità, limiti e divieti incontrano nel realizzare il proprio percorso e progetto di vita).

È questo più profondo interrogarsi sui nessi che porta ad unificare in una più ampia prospettiva unitaria tutte le violenze. La violenza di genere non è l'unica violenza che percorre le nostre società e non esclude una violenza delle donne, agita e non subita dalle donne; la violenza di genere è, però, una dimensione specifica e non eludibile della violenza e - insieme - dei rapporti di genere, di cui è una componente strutturale non solo nella prospettiva patriarcale, ma anche nella prospettiva del backlash e dello smarrimento delle categorie tradizionali. La violenza è espressione e frutto, insieme, della costruzione dei rapporti di genere: parlarne non implica che i maschi in quanto tali siano violenti e violentatori in potenza, ma obbliga a vedere come la società costruisca un modello maschile di riferimento e un modello di relazioni tra uomini e donne che accetta e implica la violenza.

Chiamando uomini e donne a riflettere su una configurazione delle relazioni tra i sessi diversa dalla gerarchizzazione o della complementarietà statica, capace di ripensare, da entrambi i lati, la propria parzialità come dialogante con l'altra parzialità per costruire una diversa universalità duale, la teorizzazione della violenza di genere si interessa delle vittime e dei responsabili, ma anche del ruolo che tutte le istituzioni - politiche e sociali, normative e giudiziarie - hanno nel consentire, assecondare e veicolare la violenza. E per quanto ci riguarda più da vicino, come giuriste e giuristi, ci chiede di essere capaci di riconoscere la dimensione di genere della violenza quando la incontriamo nella pratica quotidiana delle nostre professioni.

Giovanni Bertino

Ricordando il Procuratore Walter Mapelli

Mi permetto di ricordare il Procuratore Walter Mapelli sulle pagine di Diritto & Rovescio per rappresentare a nome dell'Associazione Provinciale Forense il rammarico e il senso di smarrimento provato per la perdita di un magistrato molto stimato sia dai suoi colleghi sia dall'avvocatura.

Tutti hanno ricordato le grandi capacità lavorative ed intellettuali del Procuratore, che, una volta arrivato a Bergamo ha rivoluzionato la Procura azzerando l'arretrato dei procedimenti di esecuzione della pena e ha incentivato le indagini per i procedimenti di criminalità economica, i sequestri e l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti. Tutto ciò forse a discapito di altri ambiti d'indagine, ma, come ben sappiamo, "la coperta è corta".

Walter Mapelli era un uomo di grande coraggio, come ha dimostrato intraprendendo la controversa indagine su UBI Banca, il cui processo è tuttora in corso.

Il rispetto dei reciproci ruoli non mi aveva mai spinto a discutere di tematiche extra lavorative con il Pro-

curatore della Repubblica Walter Mapelli. Di ciò mi pento amaramente.

Sentendo il ringraziamento pronunciato dalla moglie Laura durante le esequie mi sono accorto che Walter Mapelli oltre che un instancabile lavoratore era anche un uomo dalla profonda umanità. Un uomo che ha saputo creare una famiglia unita e coesa, che ha vissuto la terribile malattia con estrema dignità, sorretto dalla fede cristiana e, infine, ha saputo coniugare la passione per il diritto con quella per la storia e la musica.

L'Associazione Provinciale Forense si sente, quindi, in dovere di ringraziare il Procuratore Walter Mapelli per l'impegno profuso nel suo lavoro ed è vicina alla moglie Laura e ai figli Marco e Francesca per la grave perdita.

Siamo sicuri che chi ha lavorato fianco a fianco con il Procuratore Walter Mapelli saprà cogliere la sua eredità e portare avanti con la medesima attenzione e zelo il lavoro da lui iniziato.



LEGGI D'ITALIA PRESENTA LA NUOVA SOLUZIONE ONLINE

INPRATICA LEGALE

curata da affermati Studi Legali specializzati in:
Famiglia - Immobili - Società - Fallimento - Lavoro - GDPR

GUIDE PRATICHE / CODICE COMMENTATO / CHECK LIST e ADEMPIMENTI
FORMULE / DOMANDE e RISPOSTE / RIVISTA / ITER PROCESSUALI

**CONTATTACI SUBITO PER USUFRUIRE
DEL 35% DI SCONTO RISERVATO AI SOCI APIEFFE**

Referente: **Sig. Antonio Taiocchi** - taiocchi@agenziagrosso.it - cell. **334.9928721**
Agenzia di Licandro Grosso: Via Gasparini 101 Bergamo - tel. **035.318711** - grosso@agenziagrosso.it

La mia avventura come Delegato Nazionale di Cassa Forense



Giulio Fustinoni

Il 19 gennaio 2019, con il formale insediamento, è iniziata la mia nuova, bellissima, esperienza come Delegato di Cassa Forense e, nuovamente ringraziando tutti i colleghi che mi hanno dato fiducia, penso sia giusto iniziare a fare un bilancio di questi miei primi mesi. In questo breve lasso di tempo abbiamo approvato: il bilancio sociale, il bilancio d'esercizio ed il bilancio attuariale. Si tratta di una serie di incumbenti di notevole importanza e che ci permettono, alla luce dell'esito degli stessi, di godere di una certa tranquillità in ordine alla sostenibilità economica nel tempo della Cassa.

I 70 delegati nazionali (non membri del CdA della Cassa) sono stati, in particolare, suddivisi in varie "commissioni di studio" preposte ad affrontare diversi argomenti. Personalmente ho chiesto di essere inserito nella "Commissione Adepp" che ha il compito di studiare la possibilità, insieme alla

Cassa Nazionale dei Commercialisti, di costituire una Cassa Sanitaria che eroghi prestazioni, anche assistenziali, e che possa sostituire, in primis, la polizza sanitaria attualmente sottoscritta con Unisalute.

L'idea è quella che una gestione interna del welfare sanitario ed assistenziale integrativo delle due Casse possa permettere una riduzione dei costi ed un miglioramento dell'offerta. Si tratta di un progetto sul quale detta Commissione sta lavorando da tempo e che ora sta avviandosi alla conclusione della sua prima fase incentrata sull'analisi di fattibilità economica e di corretto inquadramento giuridico/fiscale della costituenda Cassa. Una volta terminata detta fase andrà, poi, portato il tutto all'attenzione del Comitato dei delegati delle due Casse e, infine, all'attenzione del Ministero perché ne autorizzi l'effettiva costituzione. Il lavoro svolto in detta Commissione

è stato (e son certo che continuerà ad essere) estremamente interessante e coinvolgente anche perché mi permette di poter condividere la mia esperienza professionale maturata quale legale di alcune fra le più importanti Casse Sanitarie a livello nazionale; ho avuto piacere di vedere che i miei interventi sono stati apprezzati sia dai nostri delegati, sia dai rappresentanti della Cassa dei Commercialisti e mi auguro che, in futuro, possano venire ad esistenza tutte le sinergie necessarie per poter portare a conclusione questo importante progetto. Molto stimolante è stato anche il confronto avuto in questi mesi con i colleghi bergamaschi che hanno voluto accedere allo "sportello previdenziale" organizzato da APF, una proposta che ha avuto un ottimo tasso di gradimento alla luce delle numerose richieste di colloquio pervenute. L'avventura è solo all'inizio e tante sono le cose ancora da vedere/imparare/condividere, ma l'entusiasmo è alto.



Eva Carminati

Dal dicembre scorso, Apf ha attivato lo sportello previdenziale grazie alla disponibilità del neo-eletto membro del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, avvocato Giulio Fustinoni. L'obiettivo è quello di divulgare informazioni sull'ente e rendere maggiormente fruibili gli strumenti forniti dallo stesso. Gli avvocati Eva

Carminati, Giada Gasparini, Serena Invernizzi e Margherita Gemma Tucci, membri del Comitato Coordinatore della Sezione Giovani, coadiuvano e affiancano il Delegato nella realizzazione dell'iniziativa. Lo sportello è aperto a tutti i colleghi, anche praticanti, e vi si può accedere previo appuntamento scrivendo a apieffgiovani@apieffe.it; gli incontri si svolgono il primo ed il

terzo lunedì del mese presso la nuova sede dell'associazione. Nel corso degli incontri si è accertata, ad esempio, l'età pensionabile ed il calcolo presuntivo della pensione, il costo per il riscatto degli anni accademici e per la retrodatazione. Il servizio ha avuto e continua ad avere un ampio successo, risultando molto apprezzato per la sua efficienza.



Paolo Monari

La responsabilità sociale e politica dell'avvocatura nella tutela dei diritti

In tutti i tribunali italiani gli avvocati hanno firmato l'appello che Anf e "Non c'è Pace senza Giustizia" hanno rivolto alle istituzioni italiane ed europee affinché intervengano politicamente e diplomaticamente verso il governo iraniano perché la collega Nasrin Sotoudeh venga liberata al più presto. A Bergamo quasi 500 le firme che hanno significato l'inaccettabile soppressione della funzione fondamentale che l'avvocato ricopre ad ogni latitudine, cioè essere strumento indifferibile di difesa dei diritti fondamentali sanciti dalle Nazioni Unite. Non vi è nulla di più nobile di tale funzione dell'avvocatura, che è sociale, prima ancora che processuale, una funzione politica, congiunta alla sua funzione istituzionale.

Io credo che l'avvocato oggi debba sentirsi, ed essere, responsabile socialmente e libero di svolgere un ruolo politico che renda consapevole il suo assistito dei suoi diritti, adoperandosi per ricorrere ad appropriati rimedi per difenderli. Essere un presidio di legalità permanente perché custode dei diritti, soprattutto in una società sempre più mercatista, che troppo spesso tende a regredire

nella considerazione, garanzia e tutela dei diritti civili e sociali. Si pensi alle vessazioni a carico dei diversi, alle minacce di antisemitismo, alle aggressioni alla salute a causa di inquinamenti e sofisticazione degli alimenti, all'invasione della privacy individuale, alla compressione degli spazi di autonomia nelle scelte che riguardano la convivenza, e tanto altro. L'avvocato non può più considerarsi estraneo a tutto ciò proprio perché, quale operatore del diritto e custode dei diritti, ha la responsabilità sociale e politica della massima sensibilizzazione rispetto ai nuovi problemi che riguardano diritti e libertà, non solo se si rispecchiano nel processo. Ne consegue che anche i suoi comportamenti devono adattarsi all'evolversi dei tempi e degli ordinamenti. In altre parole, porre la persona al centro della sua azione.

Un vero e proprio "contropotere" etico, deontologico, professionale, tecnico, culturale. Non vi è nulla di eversivo nel presidiare un porto ove si nega l'attracco a navi piene di essere umani che fuggono disperati dalla miseria e dalle persecuzioni, anzi, il silenzio e l'inerzia proprio dei

paladini del diritto risulterebbero contraddizioni laceranti. Essere al fianco fisicamente e concretamente con chi chiede un posto di lavoro o la casa, con chi protesta contro il malaffare e la criminalità significa per l'avvocato "fare" politica attiva, non partitica, ma nel senso più alto della parola, essere con e nella società degli ultimi, dei dimenticati, dei non garantiti. Davvero c'è differenza tra l'astenersi dalle attività di udienza contro un DL che riforma (malamente) il processo e "incrociare le braccia" perché ogni discriminazione, disuguaglianza e ingiustizia non abbiano più (finalmente) terreno fertile nella società?

È l'avvocato, cari amici, che deve farsi carico di una "rivoluzione" pacifica ma sistematica, attenta ma incisiva, perché il solco tra il diritto scritto e il diritto praticato, tra i diritti riconosciuti e garantiti non si approfondisca, anzi, si colmi. Questa è la consapevolezza che distingue il "fare" l'avvocato e "l'essere" avvocato, che consente di partecipare alla vita sociale non solo da commentatori (dis)interessati, ma da protagonisti, fieri ed orgogliosi, quali "rivoluzionari" del diritto.



Sulla mia pelle

Giorgio Nespoli

Mi dispiace. Così il Carabinieri Tedesco il 16 aprile si è rivolto ad Ilaria Cucchi, al termine della deposizione in cui ha accusato i propri colleghi di avere infierito sul fratello. La mente di chi scrive è inevitabilmente andata a "Sulla mia pelle" (Netflix, '18), quando ripercorre il processo a carico di Stefano Cucchi ed il militare succitato depone, vistosamente in difficoltà, memore di quanto avvenuto la sera prima.

Il film, sotto la regia di Cremonini, racconta l'incredibile vicenda del geometra romano che ha trovato la morte dopo esser stato arrestato la sera del 15 ottobre 2009, perché sorpreso con sostanze stupefacenti insieme ad un amico. L'opera si

caratterizza per la magistrale resa degli effetti della violenza fisica, rendendo del tutto superflua la rappresentazione di quest'ultima nella sua inevitabile crudezza (si vede, difatti, solo la scena in cui Cucchi viene portato in una stanza della caserma da alcuni militari). Stefano, poi, evidentemente terrorizzato dal patire ulteriori pregiudizi, nonostante le precarie condizioni fisiche non riferisce nulla al Giudice che convalida il suo arresto, né al padre, fatica pure a parlare.

Ricoverato, ripete ai sanitari di esser caduto dalle scale e rifiuta l'intervento del medico, fino al giorno in cui viene trovato riverso nel letto, morto. Di pari efficacia è risultata la scelta di accompagnare i titoli di coda con la registrazione-audio del proces-

so per direttissima, lasciando nello spettatore le volute sensazioni.

Di incredulità di come tutto ciò sia potuto accadere, essendo Cucchi rimasto prima sotto il controllo delle forze dell'ordine, poi portato all'esame del Magistrato (senza poter essere assistito dal proprio legale di fiducia) e, infine, dei sanitari.

Di speranza, affinché la giustizia faccia il suo doveroso corso, innanzitutto a tutela della memoria del defunto, nonché per rispetto del lavoro quotidiano delle forze dell'ordine che tutelano la cittadinanza, conformemente alla legge.

Infine, e non meno importante, affinché mai ne risulti scalfita la fiducia dei consociati, quale basilare cardine del contratto sociale tra cittadini e Stato.



GIUSTACCHINI

FORNITURE PER UFFICIO DAL 1813



IL TUO NUOVO PARTNER PER L'UFFICIO A BERGAMO



Cancelleria - Carta - Archivio e Modulistica - Igiene e Pulizia - Informatica - Stampanti costo copia (noleggio)



Contattaci per maggiori informazioni o per un preventivo su misura:
Antonio Taiocchi - antonio.taiocchi@giustacchini.it - 334 9928721
Francesca Cancelli - francesca.cancelli@giustacchini.it - 333 6046720

www.giustacchini.it



**CONSEGNA
IN 24 ORE**

Nell'incontro organizzato da Apf con i candidati a sindaco di Bergamo pare che il sindaco uscente Giorgio Gori (Striscia verrà pubblicata dopo le elezioni e quindi non può influire sul risultato) abbia fatto una *gaffe* sesquipedale, affermando che l'ex Presidente del Tribunale, dopo lo spostamento degli uffici del Giudice di Pace da via Borfuro al Sant'Alessandro, avrebbe dichiarato che i locali della Maddalena, da sempre richiesti dall'Ordine degli Avvocati e dalla Magistratura per le necessità del Tribunale, non interessavano più.

Non si sa se la *fake new* sia frutto di equivoco, di errata comunicazione di qualche funzionario al sindaco o di altro. Quello che è certo è che gli avvocati, il cui parere deve essere vincolante, non ne sapevano nulla e che ogni notizia che riguardi gli uffici giudiziari deve essere esaminata non solo dai magistrati. Si ricorda che l'ipotesi di spostare gli uffici giudiziari nell'area al di là della ferrovia fu bocciata proprio dal Consiglio dell'Ordine. Per inciso non tutti gli avvocati erano d'accordo in quella scelta e il RicciO ritiene che il COA di allora fece una corbelleria, perché la sede di via Borfuro si è dimostrata da subito insufficiente sia dal punto di vista della capienza che da quello della struttura interna e dell'accessibilità.

In altra parte del giornale (pagg. 8 e 9) pubblichiamo un bell'articolo di Barbara Pezzini sui reati di 'genere', di cui sono vittime le donne. Prevalentemente, aggiunge il RicciO,

vista la sempre più frequente cronaca (del tutto inferiore, è vero, a quella sulle donne violentate e/o seviziate) di violenza sui maschietti da parte di compagne violente o di giovani 'bulle' organizzate in bande. Purtroppo la violenza è conaturata all'umanità (da Caino in poi) e non verrà certo sconfitta dai pacifisti a oltranza. Ma c'è di più: visto il prevalere vertiginoso del numero delle donne (specie avvocate) non si esclude che ritorni il tempo delle 'Amazzoni'. E allora ne vedremo delle belle.

Due avvocati fanno causa all'Inps per una parcella di ben 1683,67 euro. Alla fine del primo grado vengono offerti 988,83, che sono accettati *'solo ed esclusivamente in conto del maggior avere'*. Conseguente appello per il recupero anche dei 694,84 euro residui (Enrico Novi, direttore del Dubbio, non dice come si è concluso l'appello). I due gradi durano complessivamente dieci anni e cinque mesi e per tale motivo i due legali ricorrono alla Corte d'Appello al fine di ottenere il risarcimento dallo Stato per *'violazione del termine ragionevole del processo'*. Domanda respinta: perché la lesione per l'eccessiva attesa è *'insussistente'* in quanto si deve tenere *'conto dell'irrisorietà del valore della causa'*, delle *'condizioni personali dei richiedenti'* con studio *'in Napoli alla via Carducci'* e della *'loro qualità di avvocati (dunque abituati alle lentezze del sistema giudiziario)'*. Nessun commento.

Il RicciO

Neugel Percassi

Calma apparente

Sembra un'anonima strada di un quartiere periferico di Palermo, eppure non lo è: questa è via D'Amelio, dove in un tardo pomeriggio estivo del 1992 "cosa nostra" uccise Paolo Borsellino e la sua scorta.

Ero un ragazzino ma ricordo ancora il momento in cui vidi le immagini dell'attentato: una vera e propria scena di guerra con auto carbonizzate, asfalto e calcinacci ovunque, infissi di un intero palazzo divelti dall'onda d'urto dell'esplosione. Crescendo ho potuto approfondire le vite e le storie di Borsellino, Falcone e numerosissimi altri che hanno dato la vita per lo Stato e, in un certo senso, è anche per persone come loro che ho deciso di iscrivermi alla facoltà di Giurisprudenza, guidato da quell'ideale di Giustizia che va di pari passo con quello di Libertà.

Così, dopo tanti anni, ho deciso di visitare i luoghi in cui le loro vite si sono svolte e, purtroppo, anche interrotte. Fra queste, la più impressionante è stata certamente via D'Amelio a Palermo.

Ci sono arrivato in macchina, l'ho riconosciuta subito. Ricordavo i balconi bianchi del palazzo dove viveva la madre di Borsellino e i bordi della strada occupati da auto parcheggiate in modo disordinato. È una strada che appare all'improvviso, emerge di colpo dal quartiere in cui si trova, non lontano da un campo da calcio. Appena sceso dall'auto mi sono sen-

tito in un luogo surreale, un "non luogo" dove il tempo si è fermato nonostante i ormai 27 anni trascorsi. Ho percorso in lungo ed in largo la strada, ho osservato l'ingresso del palazzo trovando il campanello della sorella che indica(va) "Borsellino - Fiore", ho guardato il paesaggio circostante scorrendo una collina in lontananza. Ho cercato di immergermi in silenzio in quel luogo. Una normale via di città fatta eccezione per l'albero commemorativo carico di messaggi e fotografie. Al termine della visita mi sono soffermato all'ombra dell'albero, dove ho potuto percepire una certa "calma" che, tuttavia, era disturbata dalle immagini di ciò che è stato. Impossibile separare le sensazioni del giovane da quelle dell'adulto, impossibile cancellare nonostante il trascorrere inesorabile del tempo.

Circa un mese dopo la visita i principali organi di stampa hanno riferito di numerosi nuovi elementi che avvalorerebbero la tesi di quello che molti già chiamano "il più grande depistaggio della storia italiana". Ho ripensato alla sensazione provata ai piedi dell'albero di Borsellino. In effetti quella che avevo avvertito non poteva essere "calma" vera e propria. Quella era via D'Amelio... impossibile provare una sensazione tanto pacifica come la "calma". Quella era una "calma" inquieta, apparente, relativa a qualcosa che ancora non è stato risolto e, forse, non si risolverà mai.



Giada Gasparini

Quote azzurre

A distanza di un anno dalla nomina, il Comitato Coordinatore della Sezione Giovani di Apf è pronto a tirare le prime somme: se ben ricordate, all'inizio eravamo un gruppetto composto da nove fanciulle, desiderose di iniziare questa nuova esperienza all'interno dell'Associazione.

Nel corso del 2019, tuttavia, abbiamo ricevuto due lettere di dimissioni dalla carica di membro del Comitato da parte delle dott.sse Valentina Rota e Marianna Sonzogni - che ringrazio personalmente per il prezioso contributo dato durante la loro permanenza all'interno del gruppo - che, per nuove opportunità lavorative e per sopraggiunti impegni

personali, ci hanno dovuto abbandonare. Fortunatamente, in vista dell'Assemblea annuale dell'Associazione, tenutasi poi il 28 marzo u.s., abbiamo potuto indire nuove elezioni per ripristinare l'esatto numero dei componenti del Comitato: abbiamo quindi calorosamente dato il benvenuto al dott. Giuseppe Arena ed all'avv. Francesco Micheli, che, sin da subito, si sono dimostrati interessati alle nostre attività e molto partecipativi rispetto alle iniziative del Comitato. Finalmente due quote azzurre all'interno di un gruppo, fino a quel momento, tutto al femminile! Un doveroso e sentito grazie anche a loro per aver accettato la sfida e l'augurio di un buon lavoro, ironicamente consapevole che, a volte, collaborare con sette donne potrebbe non essere facile!





Giorgio Nespoli

Il cammino irto e tortuoso della notifica a mezzo pec

Ha suscitato clamore la sentenza della Corte di Cassazione dello scorso febbraio (19/3709), che ha ritenuto nulla una notifica eseguita a mezzo pec a un indirizzo assente nel REgiNdE, ma presente in quello INI-PEC, sostenendo l'inutilizzabilità di quest'ultimo registro. Risultando tale "bocciatura" dell'INI-PEC tanto in contrasto alla legge, secondo alcuni commentatori i Giudici di Palazzo di Giustizia avrebbero confuso il registro INI-PEC con l'IPA (di contro, non compreso dalla legge tra i registri utilizzabili). Invero, tale arresto costituisce solo l'ultimo degli ostacoli incontrati nella prassi per radicare un processo in modalità telematica, sia in ambito civile che amministrativo.

Un acceso dibattito si è avuto proprio sul registro IPA: secondo molti TAR, erano da considerarsi nulle le notifiche eseguite alle Pubbliche Amministrazioni (d'ora in poi "P.A.") presso gli indirizzi presenti sul registro IPA (Catania, 17/2870 e 17/2806; Palermo, 17/2603; Firenze 17/1287; Catania, 17/2401; Potenza 17/607). Ai fini della regolare notifica telematica di un atto nei confronti di una P.A., quindi, non poteva utilizzarsi qualunque indirizzo, ma solo quello inserito nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (PPAA); in caso di utilizzo dell'indirizzo estratto da IPA, il ricorso po-

teva venir dichiarato inammissibile. Tale orientamento nell'ultimo biennio ha costituito un insormontabile ostacolo all'instaurazione di un giudizio a mezzo pec, giacché la maggioranza delle P.A. non dispone di indirizzo presso il PPAA. Per agire giudizialmente a mezzo pec contro una P.A., dunque, in difetto di indirizzo presso il registro PPAA, non restava che procedere in maniera tradizionale. Tale criticità è stata censurata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (17/18; 18/423) e dal Consiglio di Stato (18/5877; 18/7026; 19/1379), sulla base di tale principio: le P.A. non possono trarre giovamento da un inadempimento di legge per non vedersi notificato un ricorso a mezzo pec e per vedersi accolte eccezioni in punto di rito.

Secondo tali arresti, la notificazione effettuata presso un indirizzo estratto dall'IPA è valida, se la P.A. interessata non ne presenta alcuno nel PPAA. Tale indirizzo risulta esser recepito dai TAR (Venezia, 19/218; Napoli, 19/1471 e 19/562; Milano, 18/1251 e 19/560), anche se si registrano ancora adesioni all'indirizzo rigoroso (Reggio Calabria, 19/102). È risultata, altresì, dibattuta la possibilità di utilizzare l'indirizzo pec professionale di un soggetto (obbligato a tenerlo per legge, come tutti noi avvocati iscritti all'Albo) relativamente alla notifica di atti

per procedimenti inerenti la sfera privata. In senso favorevole, in ambito civile si registra un solo arresto (Corte d'Appello di Torino, 128/16) reso in materia fallimentare, ove è stata accertata la ritualità della notifica all'imprenditore individuale, nelle more divenuto consulente del lavoro, presso l'indirizzo pec detenuto in virtù dell'appartenenza all'Albo. La giurisprudenza amministrativa si è dimostrata di diverso avviso (TAR Palermo, 17/1559 e 18/407), mediante la declaratoria di nullità della notificazione del ricorso effettuata via pec ad una persona fisica, in qualità di privato controinteressato, perché l'indirizzo, estratto da INI-PEC, era posseduto in quanto architetto iscritto all'Albo. In conclusione, il quadro sopra delineato palesa una serie di criticità tutt'ora presenti, nonostante l'entusiastica adesione della categoria all'efficace strumento di cui si tratta.

È tuttavia ampiamente auspicabile un intervento legislativo che tolga i dubbi insorti e colmi le lacune evidenziate nella pratica, ai fini della piena affermazione del processo telematico sin dal suo radicamento e vengano così eliminati inutili rischi di carattere prettamente procedurale, ma dalle conseguenze potenzialmente irrimediabili, a detrimento dell'esercizio del diritto di difesa ed in spregio alla tanto agognata piena digitalizzazione del

SUITE BERGAMASQUE

OPUS 65

Claude **Debussy** - St. Germain-en-Lay - 26 maggio 2019

1 • *Prelude*

In un Paese dove si son sempre giudicate le regole un impiccio inventato dal potere costituito per conculcare le iniziative private (legittime e illegittime) il deprecabile episodio del cronista di Repubblica manganellato da alcuni agenti del presidio posto a difesa di un comizio autorizzato di Casa-Pound ha suscitato le giuste proteste dei suoi colleghi e di tutta l'opinione pubblica. L'episodio è accaduto in un contesto concitato, in cui, nei filmati, si vede un dimostrante dare una manganellata sul casco di un poliziotto e un altro poliziotto, intervenendo a difesa del malcapitato, che urla ai suoi colleghi di smetterla perché stanno picchiando un giornalista. La funzione delle forze dell'ordine è di mantenerlo con la dovuta fermezza, ma con la massima attenzione ai mezzi e ai modi con cui si interviene. Altri episodi censurabili, che hanno coinvolto alcuni appartenenti alle forze dell'ordine, agenti e carabinieri, e accaduti recentemente ci costringono a ricordare che le legge non si tutela violandola. Ma qualcuno ha anche ricordato cosa disse Pier Paolo Pasolini, allora iscritto al PCI: *“Quando ieri a Valle Giulia (1968: assalto all'Università di militanti di sinistra e di destra, allora alleati, e scontro con la polizia) avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti!”*. Paolo Gambescia ricorda che un giorno il direttore dell'Unità, Giancarlo Pajetta, lo chiamò perché in *“... un articolo su un ragazzo ucciso mentre fuggiva ad un posto di blocco...”* avevo scritto *“che i carabinieri avevano ucciso un ladro in fuga. Mi disse: era un ladro in fuga? sicuro? Perché hai scritto i carabinieri? Forse ha sparato un carabiniere. Ricordati: i carabinieri, i poliziotti, gli uomini in divisa e in armi sono una istituzione di questo paese. Le istituzioni si difendono, milioni di uomini sono morti per costruire questa Repubblica. Le istituzioni si possono cambiare, ma fino a quando ci sono, ogni cittadino in quelle si deve riconoscere...”*.

2 • *Menuet*

Da *“Menzogna e sortilegio”* di Elsa Morante: *«Costui s'occupa del tuo denaro, s'addossa ogni sorta di sporche e fastidiose fatiche monetarie, e a te lascia solo il compito di spendere le rendite; ma ruba»*. *«Lasciatelo rubare! - rispondendo io a costoro, - e liberatemi della vostra noiosa presenza! Forse che i signori antichi non si concedevano il lusso di mantenere un nano? E io voglio mantenermi il mio ladro. Sarà un ladro, ma il suo mestiere di buffone lo conosco meglio di voi altri»*.

Si sta parlando dell'amministratore infedele di un patrimonio privato. Forse lo hanno letto i nostri rappresentanti locali e nazionali e sono entrati nella parte? Potremmo assumere lo stesso atteggiamento tollerante anche per quanto riguarda i soldi pubblici? Personalmente potrei anche sorvolare se qualcosa rimanesse appiccicato alle mani dei nostri rappresentanti, purché i *“buffoni”* sapessero davvero fare il loro mestiere. Che è quello di non mandare in malora lo Stato con un debito vertiginoso, di consentire all'economia di svilupparsi senza strozzarla con un'imposizione fiscale eccessiva, di saper mantenere l'ordine con un servizio di pubblica sicurezza efficiente e, soprattutto con una giustizia celere, specie nelle indagini preliminari. Siccome però i nostri *“buffoni”* invece di farci *“ridere”* ci fanno piangere, abbiano almeno la decenza di lavarsi le mani dodici volte al giorno.

3 • *Clair de lune*

In una pubblicazione di Giovanna Biancofiore, eccellente (mi dicono) attuaria interna di Cassa Forense, c'è una tabellina da cui risulta che in Italia dal 1996 al 2017 il numero degli avvocati è passato da 1,1 a 4,0 ogni mille abitanti. Per altro verso tra gli stessi anni il tasso annuo di crescita degli avvocati è aumentato sino al 10% del 1999, ma poi ha sempre avuto un andamento decrescente sino allo 0.4% del 2017. A fronte dell'aumento abnorme delle iscrizioni, da un'altra tabella risulta che il reddito medio (rivalutato) dal 2007 al 2016 è diminuito da € 57.942 a € 38.437. C'è un cortese lettore che può segnalare quale è la notizia positiva? E se c'è!

4 • *Passepiéd*

Aneddoto tratto dalla *“Settimana enigmistica”* del 2 maggio, dedicato a chi ha intestato una piattaforma informatica a un intellettuale controverso come Jean-Jacques Rousseau, che non mancò, alla fine della sua vita, di dissertare sul rapporto tra sincerità e verità (v. alla voce Rousseau su *“Dizionario biografico degli autori di tutti i tempi”*): *“Un giorno, mentre il poeta francese Alexis Piron (1689-1773) si trovava in campagna assieme a Jean-Jacques Rousseau, questi all'improvviso s'inginocchiò con ostentazione sentendo la campana dell'Angelus. Al che Piron gli disse: «È inutile, Rousseau: qui c'è solo Dio che ti vede!»*

SUPER PARTES AMMINISTRATIVO

SUL RILASCIO DEL PORTO D'ARMI

Il Questore, nel negare il porto d'armi al privato richiedente, deve motivare compiutamente la propria scelta discrezionale di rigetto. Il T.A.R. Brescia, sezione seconda, dopo un approfondito excursus giurisprudenziale, ha riepilogato i principi che devono informare l'Autorità di Pubblica sicurezza in materia, per cui: la facoltà di detenere e portare armi corrisponde ad un interesse del privato ritenuto, tuttavia, cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso della facoltà medesima, il cui soddisfacimento recede al cospetto dell'esigenza di evitare rischi per l'incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività; sicché la P.A. può legittimamente negare la detenzione e il porto d'armi, anche qualora la condotta dell'interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità; nel valutare la affidabilità del soggetto circa il possesso e l'uso corretto delle armi, i poteri dell'Autorità sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, sicché i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell'arma, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale. Nel caso sottoposto all'attenzione dei Giudici amministrativi bresciani, tuttavia, la P.A. resistente si era limitata a prendere atto di un'informativa dell'Arma dei Carabinieri sulla radicazione di un procedimento penale a carico dell'interessato per minacce, percosse e danneggiamento (per fatti del 2006, peraltro), senza assumere informazioni in ordine allo stato dello stesso e senza, soprattutto, formulare un giudizio circa gli elementi che avevano concretamente caratterizzato la vicenda e senza evidenziare in che termini, questi elementi, avessero inciso sul giudizio di inaffidabilità nell'uso delle armi.

Nella fattispecie, è stato dunque caducato il provvedimento di conferma della sospensione del porto d'armi del ricorrente, per inadeguata motivazione, con la precisazione che l'accoglimento del ricorso non comportava per il richiedente l'automatica restituzione della licenza, ma l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sulla sua istanza, tenendo conto dei principi ricordati in motivazione.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, SEZ. SECONDA - SENTENZA N. 934/2018 REG.PROV.COLL, PUBBLICATA IL 1 OTTOBRE 2018, Alessandra Farina (Presidente), Alessio Falferi (Estensore) Mara Bertagnolli (Consigliere) • (massimata da Giorgio Nespoli)

È ILLEGITTIMA LA SCELTA DI UN COMUNE CHE SUBORDINI L'ACCESSO AL RITO FUNEBRE ISLAMICO ALLA PREVIA ACQUISIZIONE DI UNA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA FEDE ISLAMICA DEL DEFUNTO.

La scelta operata dal Comune, nell'esercizio del proprio potere regolatorio del servizio funerario, di apportare alla convenzione stipulata con il Centro culturale islamico gestore dell'area cimiteriale deputata alla sepoltura dei defunti di fede islamica, è illegittima laddove prevede che la sepoltura possa avvenire purché sia attestata preventivamente la professione della fede islamica da parte del Centro Culturale che aveva provveduto alla realizzazione del cimitero con un proprio investimento finanziario. Tale scelta risulta essere in contrasto con i principi costituzionali che garantiscono la libertà di religione e della sua professione; libertà che risulta limitata nel momento in cui la possibilità di accedere al rito funebre islamico per il deceduto è subordinata all'acquisizione, da parte dei parenti, di una certificazione attestante la fede islamica dello stesso, rilasciata da un soggetto privo di alcuna legittimazione in tal senso, trattandosi di una mera associazione privata (cfr. T.A.R. Lombardia - Brescia, Sezione II, del 20 aprile 2019, n. 383) • (massimata da Margherita Gemma Tucci)

IL VINCOLO CIMITERIALE INTEGRA UNA LIMITAZIONE LEGALE DELLA PROPRIETÀ A CARATTERE ASSOLUTO.

Il vincolo di inedificabilità previsto dal comma 1, dell'art. 338 del R.D. n. 1256 del 1934 determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto. Il vincolo cimiteriale non consente in alcun modo l'allocatione sia di edifici, sia di opere incompatibili con le finalità del vincolo medesimo, consistenti in esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura e nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale. Il vincolo cimiteriale, di indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica e rileva, di per sé, con efficacia diretta, ciò a prescindere dal suo recepimento in strumenti urbanistici nei cui confronti, in caso di previsioni contrastanti, opera come limite legale (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, del 5 dicembre 2018, n. 6891) • (massimata da Margherita Gemma Tucci)

SUPER PARTES LAVORO

TUTELE LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI - CALCOLO DELL'INDENNITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

L'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole "di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio". Nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzitutto dell'anzianità di servizio - criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c, della L. n. 184/2013 e che ispira il disegno riformatore del D.Lgs. n. 23/2015 - nonché degli altri criteri desumibili in chiave sistematica dall'evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti).

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 8 NOVEMBRE 2018, N. 194 • (massimata da Roberta Amoruso)

ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - IMPUTABILITÀ DEI FATTI DISCIPLINARMENTE RILEVANTI - TUTELE CRESCENTI

È illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato sulla base di contestazioni disciplinari di fatti non imputabili al dipendente. In particolare, non può imputarsi al responsabile di cantiere dipendente dell'appaltatore il ritardo nell'esecuzione dei lavori affidati alle ditte subappaltatrici, ascrivibile principalmente all'errata scelta di queste ultime da parte dell'appaltatore. In tali ipotesi, alla declaratoria di illegittimità del licenziamento consegue, in favore del dipendente licenziato (assunto successivamente al 6 marzo 2015), l'applicabilità delle tutele di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, tenendo conto, ai fini della quantificazione dell'indennità, dell'anzianità del lavoratore, delle dimensioni dell'impresa, della rilevanza dell'appalto, nonché dell'infondatezza del recesso, nel rispetto dei principi fissati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 194/2018.

TRIBUNALE DI BERGAMO - SEZ. LAVORO, SENTENZA DEL 16 MAGGIO 2019, N. 317, GIUDICE DOTT.SSA MONICA BERTONCINI • (massimata da Roberta Amoruso)

INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO ORALE - NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO RITORSIVO - ONERE DELLA PROVA - REINTEGRA E RISARCIMENTO DEL DANNO

Il licenziamento orale è inefficace e se dopo aver ricevuto la relativa impugnativa il datore di lavoro comunica un licenziamento in forma scritta, quest'ultimo può essere dichiarato nullo per ritorsività.

Per dimostrare l'esistenza del licenziamento orale, il lavoratore deve provare solamente l'estromissione dal lavoro e la cessazione del rapporto lavorativo, mentre è il datore di lavoro a dover dimostrare di aver tempestivamente contestato l'eventuale assenza ingiustificata. Circa il licenziamento ritorsivo è onere del lavoratore dimostrare, anche sulla scorta di presunzioni, che l'intento discriminatorio e di rappresaglia abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti. Il licenziamento di carattere ritorsivo va collocato nell'alveo dei casi di nullità espressamente previsti dalla legge ai sensi dell'art. 1418, c. 2, c.c. in combinato disposto con gli artt. 1345 e 1324 c.c..

A tali declaratorie di inefficacia e nullità consegue la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con diritto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati medio tempore, oltre al risarcimento del danno, gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare che controparte abbia percepito o potesse percepire somme da sottrarsi alla indennità risarcitoria.

TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZ. LAVORO, SENTENZA DEL 15/05/2018 - GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA • (massimata da Daniele Zucchinalli)

Associarsi conviene perché Apieffe:

1

Si batte per migliorare il funzionamento del Tribunale a tutela degli iscritti

2

Fornisce consulenza previdenziale agli associati

3

Organizza corsi gratuiti di alta qualità per la formazione continua obbligatoria

4

Organizza corsi di formazione specialistici a prezzi calmierati per gli iscritti

5

Da quest'anno consente ai propri iscritti di utilizzare il nuovo spazio di coworking davanti al Tribunale a prezzi di favore rispetto ai non associati

6

Spedisce ai propri iscritti in formato cartaceo la rivista 'Diritto e Rovescio' garantendo un'informazione di qualità



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE

APIEFFE.LAB

Nasce la **NUOVA SEDE DI APIEFFE**, un punto di incontro per avvocati, uno spazio versatile per dare supporto alla vostra professionalità.

- spazi condivisi di fronte al tribunale
- sala meeting fino a 25 posti
- sala smart fino a 6 posti
- area segreteria
- centro stampa
- area relax
- wi-fi
- AGEVOLAZIONI PER SOCI APIEFFE

Associazione Provinciale Forense
APIEFFE.LAB
Via Borfuro, 12/A - Bergamo
apf@apiemme.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.apieffe.it